

telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere di mercato; le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione.

2. L'Autorità garantisce la trasparenza della procedura. La decisione è adottata sentite le parti interessate, è debitamente motivata e notificata alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.

5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, l'Autorità rende note, con le modalità previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.

6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti. L'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

b) mantenimento dell'integrità della rete: gli organismi di telecomunicazioni assicurano l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorità garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, tra l'altro, le apparecchiature di rete, il *software* o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;

c) interoperabilità dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia;

d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998;

e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 28.

Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché sia garantita, da uno o più operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilità di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresì le misure necessarie ad assicurare la disponibilità dei medesimi servizi a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorità può autorizzare gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi. I servizi di selezione numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato V, parte I.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

Art. 29.

Fornitura di servizi supplementari

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato V, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorità prende le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

3. L'Autorità stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione come indicato all'articolo 25, comma 3.

4. Qualora il servizio di portabilità del numero non sia ancora operativo, gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinché, per almeno sessanta giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorità provvede affinché eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali servizi siano ragionevoli.

Art. 30.

Accesso speciale alla rete

1. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato VI. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorità prima che venga presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso è tenuto a fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento dell'Autorità di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.

4. L'Autorità può intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. L'Autorità può intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità alle norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dall'Autorità sulla base del comma 5 sono pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3.

7. L'Autorità assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorità, su richiesta, il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorità tratta in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della strategia commerciale.

Art. 31.

Condizioni economiche

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorità fa sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento ai costi, di obiettività, trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba sostenere spese per prestazioni non richieste.

5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorità.

6. L'Autorità può autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

Art. 32.

Principi contabili

1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adequazione del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità.

2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorità la descrizione del sistema di contabilità di cui al comma 1 con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ri-

partizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorità trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi.

3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorità informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi dell'Autorità di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 33.

Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

2. L'Autorità può richiedere la modifica o la revoca dei programmi di riduzione tariffaria.

Art. 34.

Specifiche di accesso alla rete incluse le prese telefoniche

1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.

2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN) al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

Art. 35.

Mancato pagamento delle fatture

1. L'Autorità prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 36.

Consultazione delle parti interessate

1. L'Autorità tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi alla portata, all'accessibilità e alla qualità dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

Art. 37.

Notifica e relazioni

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea ogni modifica delle informazioni da pubblicare.
2. L'Autorità notifica inoltre alla Commissione europea:
 - a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente capo;
 - b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale non sono più tenuti a rispettare il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a norma dell'articolo 31, comma 6;
 - c) gli eventuali organismi designati ai sensi dell'articolo 19.
3. L'Autorità, su richiesta della Commissione europea, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Art. 38.

Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie

1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilità di ricorrere per gli interessati ai competenti organi giurisdizionali e la possibilità dell'Autorità di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.
2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento, possono adire l'Autorità. L'Autorità stabilisce procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'Autorità i casi in cui le condizioni generali del contratto, con il quale è fornito il servizio telefonico, sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.
3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di più Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione per iscritto all'Autorità e alla Commissione europea, avvalersi della procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorità può ricorrere alla stessa procedura di conciliazione.
4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della parte ricorrente.

Capo V

NORME FINALI

Art. 39.

Ricorsi

1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità secondo le procedure stabilite nell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio 2000, n. 205.

Art. 40.

Abrogazioni

1. È abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 41.

Modifica degli allegati

1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento. Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARDINALE, Ministro delle comunicazioni

MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

ALLEGATO I
(articolo 3, comma 1)

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA DI UNA RETE APERTA

L'applicazione delle condizioni di fornitura di una rete aperta deve essere conforme al seguente quadro di riferimento, tenuto conto delle pertinenti norme del trattato:

1. Interfacce tecniche armonizzate e/o funzioni di rete.

Nel mettere a punto le condizioni di fornitura di una rete aperta si tiene conto dello schema seguente per la definizione delle specifiche delle interfacce tecniche e/o delle funzioni di rete:

- a) per i servizi e per le reti esistenti vengono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti;
- b) per i servizi nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti vengono adottate, nel limite del possibile, le specifiche d'interfaccia esistenti. Qualora queste non risultino idonee, bisogna indicare i miglioramenti e/o le nuove specifiche delle interfacce;
- c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, bisogna tener conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura di una rete aperta a norma dell'articolo 3.

Le proposte di fornitura di una rete aperta debbono, se possibile, essere conformi agli *standards* degli organismi europei di normalizzazione, in particolare dell'ETSI, e tener conto degli indirizzi degli organismi internazionali di normalizzazione, in particolare dell'ITU-T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione.

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione identificano le condizioni di accesso e di fornitura dei servizi, nella misura in cui sono necessarie.

a) Le condizioni di fornitura concernono le condizioni in base alle quali un servizio viene offerto agli utilizzatori. Esse possono includere:

- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità di servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete.

b) Le condizioni di utilizzazione concernono le condizioni che si applicano agli utenti, quali:

- 1) condizioni di accesso alla rete,
- 2) condizioni di uso in compartecipazione,
- 3) condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, se necessario.

3. Principi armonizzati delle condizioni economiche di offerta.

Le condizioni economiche di offerta debbono essere coerenti con i principi enunciati all'articolo 3, comma 1.

Ciò implica in particolare che:

a) le condizioni economiche debbono essere basate su criteri obiettivi e fintantoché non si realizzi un'effettiva concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi per gli utenti, debbono essere orientate ai costi; qualora un organismo non detenga più una quota importante del mercato in oggetto, l'Autorità può non tener più conto del requisito dell'orientamento ai costi;

b) le condizioni economiche debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure corrette;

c) per consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le condizioni economiche debbono essere sufficientemente scorporate; base alle norme del trattato in materia di concorrenza; in particolare, le prestazioni supplementari introdotte per fornire certi specifici servizi complementari debbono, di regola generale, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni incluse nell'offerta di base e dalla trasmissione propriamente detta;

d) le condizioni economiche debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salvo per le limitazioni compatibili con il diritto comunitario.

Tutti i costi di accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi precedentemente indicati nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono esistere differenti condizioni economiche, in particolare per tener conto dell'alto volume di traffico in periodi di punta e della riduzione di traffico in periodi morti, a condizione che il differenziale tariffario sia giustificato commercialmente e non contrasti con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo/alla denominazione.

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero/all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni, di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

Aderire ad un approccio armonizzato per la numerazione, l'indirizzamento e, se possibile, la denominazione, è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo e l'interoperabilità dei servizi. Inoltre, l'assegnazione di numeri/denominazioni deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

Per ottenere questo risultato l'Autorità è tenuta a:

a) garantire, in base a principi armonizzati, la disponibilità di una gamma adeguata di numeri e indirizzi, prefissi e codici abbreviati, e se possibile di nomi, per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione;

b) garantire il coordinamento delle posizioni nazionali negli organismi internazionali in cui vengono prese le decisioni sull'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni, tenendo conto del loro possibile futuro sviluppo a livello europeo;

c) garantire che i piani nazionali attinenti le telecomunicazioni per l'instradamento con numeri, indirizzi o denominazioni siano sviluppati in modo da salvaguardare l'indipendenza dagli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

d) garantire l'effettiva attuazione della portabilità del numero, per rimuovere qualsiasi ostacolo per gli utilizzatori nella scelta dei fornitori;

e) garantire che le procedure di assegnazione di numeri, indirizzi e denominazioni individuali, di prefissi e codici abbreviati e/o la gamma di indirizzi/numeri siano trasparenti, corrette e tempestive e che l'assegnazione venga effettuata in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria, tenendo conto del principio di proporzionalità;

f) fissare le condizioni per l'utilizzazione di piani di numerazione/indirizzamento di certi prefissi o di certi codici abbreviati, in particolare quanto sono usati per servizi di interesse pubblico generale (annuari telefonici, servizi di emergenza, ecc.) o per garantire un accesso equo.

5. Accesso alle frequenze.

L'Autorità assicura che l'accesso alle frequenze è concesso tramite licenza individuale, sulla base della disponibilità prevista dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Laddove nulla contrasti con le esigenze nazionali, tale piano tiene conto della risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992, riguardante l'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni.

ALLEGATO II
(articolo 7, comma 1)

INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE

Le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento devono essere presentate secondo il modello indicato di seguito.

A. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la legge 21 giugno 1986, n. 317, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

B. Condizioni economiche

Nelle condizioni economiche devono essere inclusi i costi sostenuti dagli organismi di telecomunicazioni per l'installazione a seguito della richiesta dell'utente, i canoni periodici ed altre quote. Devono essere indicati i casi in cui le condizioni economiche sono differenziate, per esempio, in base alla qualità del servizio o al numero di linee affittate fornite ad un utente (forniture forfettarie).

C. Condizioni di fornitura

Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 8, comma 1.

D. Autorizzazioni

Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni di autorizzazione generale o di licenza individuale devono fornire un quadro completo dei fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:

- 1) condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 10;
- 2) elenco dei documenti contenenti condizioni di autorizzazione generale o licenza individuale per gli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali.

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sottostare.

ALLEGATO III
(articolo 11, comma 1)

INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifica di interfaccia	Tipi di collegamento e specifiche di prestazione
larghezza di banda vocale analogica di qualità ordinaria	2 fili - ETS 300 448	2 fili - ETS 300 448
	4 fili - ETS 300 451	4 fili - ETS 300 451
larghezza di banda vocale analogica di qualità speciale	2 fili - ETS 300 449	2 fili - ETS 300 449
	4 fili - ETS 300 452	4 fili - ETS 300 452
Numerica a 64 kbit/s	ETS 300 288 ETS 300 288/A1	ETS 300 289
Numerica a 2048 kbit/s non strutturata	ETS 300 418	ETS 300 247 ETS 300 247/A1
Numerica a 2048 kbit/s strutturata	ETS 300 418	ETS 300 419

ALLEGATO IV
(articolo 11, comma 2)

TIPI SUPPLEMENTARI DI LINEE AFFITTATE

Tipo di linea affittata	Caratteristiche tecniche	
	Specifiche di presentazione dell'interfaccia	Caratteristiche di collegamento e specifiche di prestazione
34.368 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
34.368 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 687
139.264 kbit/s numerica strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
139.264 kbit/s numerica non strutturata	ETS 300 686	ETS 300 688
155 Mbit/s numerica (STM-1)	Basate su ITU-T G.708	Basate su ITU-T G.708

ALLEGATO V
(articoli 28 e 29)

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Parte 1

Prestazioni di cui all'articolo 28, comma 1:

a) Selezione numerica multifrequenza o DTMF (*Dual-Tone Multifrequency Operation*)

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impegnano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF, con le tonalità definite nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) Blocco selettivo di chiamata

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Parte 2

Elenco dei servizi di cui all'articolo 29, comma 1:

a) Identificazione della linea chiamante

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

b) Selezione diretta (DDI - *Direct Dialling In*) (o dispositivi con funzioni equivalenti)

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) Trasferimento automatico di chiamata

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, in Italia o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente)

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

Parte 3

Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2:

a) Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita/«numeri verdi».

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) Servizi a costi ripartiti.

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata

c) Servizi a sovrapprezzo/servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria.

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria.

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

e) Accesso ai servizi tramite operatore di altri Stati membri.

Gli utenti possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro dell'UE.

f) Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.

Possibilità per gli utenti di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di uno Stato membro dell'UE.

Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.

ALLEGATO VI
(articolo 25, comma 2)

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITÀ

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

(a) interfaccia per linea singola;

(b) interfaccia per più linee;

(c) interfaccia per selezione diretta (DDI);

(d) altre interfacce comunemente fornite;

per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

(a) specifica sulle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;

(b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;

(c) altre interfacce comunemente fornite;

(d) qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente all'Autorità come prescritto all'articolo 25, comma 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente l'Autorità stessa di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali. A richiesta, l'Autorità rende disponibili queste ultime informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

ALLEGATO VII
(articolo 26, comma 2)

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO:
DEFINIZIONI E METODI DI MISURA

Indicatore	Definizione	Metodo di misura
Tempi di forniture del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	La stessa dei servizi con operatori	La stessa dei servizi con operatori
Percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionante	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Accuratezza della fatturazione	cfr. nota 2	cfr. nota 2

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2

Accuratezza della fatturazione: in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva as-

soluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1.

- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.».

Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *am*):

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) - al) (omissis);

am) «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.».

Note all'art. 3.

- L'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:

a) - b) omissis;

c) «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse e memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;».

- L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, è il seguente:

«Art. 10. - 1. In deroga all'articolo 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura:

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il Presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del Comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.».

Note all'art. 15.

- L'articolo 1, comma 1, lettera *ad*), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) - ac) (omissis);

ad) «comitato ONP», il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;».

- L'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 è il seguente:

«9. Nel caso di cui al comma 8, il Presidente del Comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del Comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal Presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il Presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il Presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere».

Note all'art. 18.

- L'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» è il seguente:

«Art. 3. (*Servizio universale*). - 1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprendente:

a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:

1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;

2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;

3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;

4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;

5) la fornitura dei servizi tramite operatore;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di Governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'articolo 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:

- a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
- b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
- c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;

b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.

8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:

- a) il deficit di accesso di cui all'articolo 7;
- b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
- c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;
- d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:

- a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
- b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;